



VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE MONITORAGGIO 22 NOVEMBRE 2019

Oggi 22 novembre '19 alle ore 9,30 si è riunito presso la Sede dell'Organismo Congressuale Forense il Gruppo di lavoro sul Monitoraggio legislativo.

L'avv. Rosa informa che l'ufficio di Coordinamento ha richiesto una ricognizione delle proposte legislative di modifica dell'ordinamento professionale:

Il Gruppo procede a rispondere a quanto richiestogli evidenziando che:

- è stata approvata il 29/10/2019 dalla Camera dei deputati la **Mozione 1-00273** Si trascrivono di seguito la parte del provvedimento con cui la Camera impegna il Governo nella sopra indicata mozione (*in particolare si evidenziano in grassetto i punti di maggior interesse per la professione forense*):

“La Camera,

(omissis)

impegna il Governo:

1) a favorire un **totale riequilibrio di genere nel comparto delle libere professioni**, in modo tale che la nuova generazione di professioniste si diriga anche verso quelle professioni che restano ancora stretto «appannaggio» maschile;

2) ad adottare le opportune iniziative finalizzate all'estensione anche ai liberi professionisti delle tutele di welfare previste per i lavoratori dipendenti;

3) ad assumere iniziative per consentire, in un quadro di compatibilità finanziaria, alle **casse professionali la possibilità di erogare forme di welfare** ai propri iscritti anche attraverso l'eliminazione della doppia imposizione sui rendimenti degli investimenti delle casse e una progressiva riduzione delle aliquote;

4) a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a prevedere, con particolare attenzione per i liberi professionisti del Sud, ulteriori misure di sostegno alle loro attività autonome con riguardo alla formazione e all'aggiornamento professionale, ai modelli fiscali, di welfare e previdenziali;

5) ad assumere iniziative per prevedere, per ogni nuova misura di welfare, e in particolare per quanto concerne il riordino e l'unificazione degli strumenti esistenti per la valorizzazione e il sostegno delle responsabilità familiari e genitoriali, che la loro validità sia prevista anche per i titolari di partita Iva e non solo per i lavoratori dipendenti;

6) ad assumere iniziative per potenziare il sostegno ai liberi professionisti in difficoltà, offrire loro servizi dedicati alla consulenza e all'orientamento su fisco e welfare, nonché per tutelare gli stessi nei contratti commerciali e nei ritardati pagamenti e, in riferimento specifico all'avvocatura, per prevedere deroghe quanto all'incompatibilità tra la subordinazione – o parasubordinazione – e la professione;



7) a promuovere la corretta applicazione della normativa sull'equo compenso, con il coinvolgimento di tutti gli ordini professionali;

8) ad assumere ogni iniziativa utile per istituire quanto prima un comitato permanente all'interno del tavolo tecnico già previsto dall'articolo 17 della legge n. 81 del 2017, favorendo la più ampia partecipazione di tutte le associazioni ed organizzazioni di lavoratori autonomi e dei professionisti e le altre forme aggregative iscritte nell'elenco del Ministero dello sviluppo economico, ai sensi della legge n. 4 del 2013;

9) nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali contenenti i parametri dell'equo compenso, a convocare, in ogni caso, il tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in particolare per la definizione dei parametri per i professionisti non iscritti ad ordini o non inclusi nelle tabelle di cui ai decreti ministeriali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1;

10) ad assumere ogni iniziativa di tipo normativo finalizzata a favorire la formazione tra i professionisti, quale strumento efficace di autoimprenditorialità e di occupabilità, anche tramite misure di agevolazione fiscale e tributaria;

11) ad adottare ogni iniziativa, anche di tipo normativo, volta a semplificare il regime tributario e fiscale dei professionisti, ivi incluso il sistema degli indici sintetici di affidabilità, anche valutando la possibilità di una progressiva eliminazione dell'obbligo di trasmissione delle liquidazioni trimestrali dell'Iva;

12) ad assumere iniziative normative finalizzate a rendere effettiva e compiuta la competitività dei liberi professionisti sul mercato;

13) a rivedere la struttura dei codici Ateco, consentendo un miglior inquadramento delle professioni nate e sviluppatesi nella rivoluzione tecnologica;

14) a sostenere, anche sotto il profilo normativo, la digitalizzazione delle libere professioni

15) (omissis); 16) (omissis); 17) (omissis); 18) (omissis);

19) più in generale, a sostenere la **realizzazione di un effettivo mercato europeo delle professioni**, in linea con quanto previsto dalla direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento UE n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»).

Con la mozione Gribaudo sono state approvate il 29.10.2019, le tre mozioni “quasi-gemelle” Meloni 1-00266, Molinari 1-00268 e Mandelli n. 1-00269.

A seguito del parere del Governo, si segnala che in materia di equo compenso il punto è stato così modificato: “ad intraprendere ogni opportuna iniziativa di carattere normativo atta a garantire la diffusa applicazione del principio dell'equo compenso per le prestazioni svolte da professionisti a favore delle pubbliche amministrazioni, grandi imprese, banche e assicurazioni, principio già contemplato all'articolo 13-bis della legge professionale forense, recepito nella legge di bilancio 2018 e ad avviare una mirata interlocuzione con tutte le professioni ordinistiche raccogliendo specifici contributi sulle peculiarità dei rispettivi regimi tariffari, onde poter elaborare una proposta normativa coerente ed unitaria sul tema;”



Proposte legislative

Il Gruppo procede poi alla ricognizione delle proposte di legge che interessano l'intero ordinamento professionale, evidenziando che si tratta di singoli interventi sul testo vigente in materia,

Il Gruppo fa presente che sono stati presentati diversi disegni di legge sul **riconoscimento in Costituzione della figura, dell'autonomia e del ruolo dell'Avvocato**:

Senato AS 1199: "Modifica dell'articolo 111 della Costituzione recante l'introduzione di principi inerenti la funzione e il ruolo dell'avvocato" Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Camera Atto n.1719: "Introduzione degli articoli 110-bis e 110-ter della Costituzione, in materia di autonomia e di esercizio della professione di avvocato, e modifica all'articolo 135, in materia di composizione della Corte costituzionale" Assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Fa presente, altresì, che è stato presentato al Senato il **disegno di Legge N. 223** "Disposizioni in materia di detrazione delle spese legali" ed alla Camera **Proposta Di Legge n. 39**: "Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in materia di trasferimenti immobiliari mediante convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati"

Si riportano di seguito i disegni di legge presentati sullo specifico tema **ordinamento professionale (riforma legge 247/201")**.

1) Atto Camera: 1628

Proposta di legge: "Modifica all'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in materia di equiparazione della durata del tirocinio per la professione forense svolto presso gli uffici legali degli enti pubblici a quella del tirocinio svolto presso l'Avvocatura dello Stato"

2) Atto Camera: N. 2030

Proposta di legge: BIGNAMI: "Delega al Governo per la revisione e la semplificazione delle norme sull'accesso alla professione di avvocato e sul suo esercizio". Proposta ritirata il 13 novembre 2019 (testo non più disponibile)

3) Atto Camera: n: 1237

Proposta di legge: "Modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di soppressione del requisito dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione per l'iscrizione nell'albo degli avvocati, di ammissione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e di esame per l'abilitazione all'esercizio della professione ¹ Non ci sono dibattiti in Commissione.

¹ [PROPOSTA DI LEGGE 1237](#)

4) Atto Camera: N. 428

Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato ² Assegnata alla Commissione Giustizia (non ancora iniziato l'esame in Commissione)

1. Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, lettera e), le parole: «, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione» sono soppresse;

b) all'articolo 17, comma 9, la lettera c) è abrogata;

c) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

«Art. 21. – (Obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense) – 1. L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

2. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i contributi dovuti secondo principi di proporzionalità e di progressività rispetto al reddito prodotto, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

3. Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense»;

d) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Possono altresì essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre magistrature superiori gli avvocati iscritti a un albo speciale, tenuto dal CNF. Gli avvocati che aspirano all'iscrizione all'albo speciale, devono farne domanda al CNF, dopo aver maturato dodici anni di iscrizione all'albo e dimostrato di aver esercitato la professione forense innanzi alle corti d'appello e ai tribunali»;

e) all'articolo 29, comma 1, la lettera g) è abrogata;

f) all'articolo 41, comma 12, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e le parole: «in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo,» sono soppresse;

g) all'articolo 46:

1) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esame si svolge con l'ausilio dei testi di legge annotati con la giurisprudenza di riferimento»;

2) il comma 10 è abrogato.

² [PROPOSTA DI LEGGE 428](#)

Art. 1.

1. All'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, è aggiunto, in fine, il seguente comma:



5) Atto Camera: 2182

Proposta di legge: MASCHIO e VARCHI: "Ordinamento della professione di avvocato pubblico" (2182)

Testo non ancora disponibile

6) Atto Camera: n.40

"Modifica all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di esercizio dell'attività dell'avvocato a proprio favore" ³

26/06/2018 Camera: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

«3-bis. L'incompatibilità non si verifica per gli avvocati che svolgono attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato, un'associazione professionale ovvero una società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamente quella riconducibile all'attività propria della professione forense. All'avvocato si applicano le norme del contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Nel caso in cui i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al committente non contengano disposizioni in materia di compenso, quest'ultimo è comunque proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione da eseguire, avendo riguardo all'impegno temporale richiesto da essa e alla retribuzione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile al committente con riferimento alle figure professionali di competenza e di esperienza analoghe a quelle dell'avvocato»

Art. 2.

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia, a seguito del confronto con le parti sociali, con il Consiglio nazionale forense, con l'Organismo congressuale forense, con la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ciascuno per le proprie competenze, e con le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come più rappresentative a livello nazionale dal Congresso nazionale forense, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con propri decreti:

a) stabilisce l'obbligo da parte della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense di determinare gli importi e le modalità di versamento della contribuzione per gli avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, posta per almeno i due terzi a carico del datore di lavoro che, in qualità di sostituto d'imposta, è tenuto a effettuare le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere ovvero dei diversi rapporti di lavoro avuti dall'avvocato dipendente o parasubordinato nel corso dell'anno, qualora esistenti, e applicando il principio dell'automaticità delle prestazioni;

b) definisce i parametri in base ai quali considerare una monocommittenza come lavoro subordinato o come lavoro parasubordinato, ovvero come lavoro autonomo, utilizzando indicatori quali la durata temporale del rapporto, la presenza di una postazione fissa presso il datore di lavoro o il committente, la partecipazione ai risultati economici dell'attività, la previsione e l'eventuale indennizzo di clausole di esclusività.

³ PROPOSTA DI LEGGE 40

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo le parole: «può esercitare l'incarico professionale» sono inserite le seguenti: «in qualsiasi sede».



Odg interessanti la professione forense

Atto Camera Ordine del Giorno 9/01117-A/160 Dichiarato Inammissibile

La Camera, premesso che:

l'articolo 2 del disegno di legge in esame reca proroga di termini in materia di giustizia;
l'articolo 22 della legge 247/2012, «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», stabilisce le condizioni per *l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori*;
la disciplina previgente stabiliva che «gli avvocati, per essere ammessi al patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni ... debbono essere iscritti in un albo speciale, che è tenuto dal Consiglio nazionale forense» e che per l'iscrizione in questo albo «devono dimostrare di avere esercitato per dodici anni almeno la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali»;
le norme adottate negli ultimi anni per prorogare la disciplina previgente hanno confermato le perplessità emerse sin da subito in merito al nuovo criterio;

si rende, quindi, necessario intervenire con una norma che disponga definitivamente il criterio temporale da adottare per l'iscrizione all'Albo per il patrocinio innanzi alle giurisdizioni superiori, anche per evitare disparità di trattamento tra i professionisti in un ambito cruciale per lo svolgimento della Professione Forense, impegna il Governo a valutare l'adozione delle opportune iniziative volte a sollecitare l'adozione di una modifica normativa che preveda semplicemente la possibilità di iscrizione all'albo per il Patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori, nel rispetto della normativa previgente, per tutti coloro i quali erano iscritti all'albo degli Avvocati al momento dell'entrata in vigore della vigente legge professionale.

Atto Senato Ordine del Giorno 9/822/1 Accolto come Raccomandazione Il 05/12/2018

Il Senato, premesso che:

l'art. 1 della Legge europea 2018 reca norme relative alla disciplina in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali volte a definire questioni oggetto di procedure europee di infrazione; si ritiene necessario riflettere sul fenomeno dell'equivalenza dei titoli di studio e sull'accessibilità delle professioni intellettuali in Europa, dal momento che tali misure, inizialmente pensate dai governi degli Stati europei per favorire la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno degli Stati membri, rischiano di portare - nel prossimo futuro - molti giovani professionisti italiani a doversi confrontare con un nuovo fronte di professionisti appartenenti ad altri Paesi;

i professionisti italiani si trovano in una situazione di svantaggio rispetto ai loro colleghi stranieri, appartenenti a ordinamenti che prevedono un ciclo di studi scolastici e universitari più contenuto in termini di durata e con condizioni economiche e fiscali più vantaggiose;

il quadro nazionale prevede una complessità eccessiva della regolamentazione nell'accesso alla libera professione: si pensi ad un giovane laureato in giurisprudenza, che per vedersi abilitato all'esercizio della



professione forense e conseguire il titolo di avvocato, deve affrontare un praticantato biennale e poi un esame che nella più rosea delle ipotesi dura un anno;

difficoltà che valgono per tutte le professioni regolamentate, dove per accedere agli albi - e di conseguenza all'abilitazione nelle professioni - sono necessarie diverse tappe, fra Esame di Stato, praticantati spesso semigratuiti e costosi corsi di specializzazione;

quanto premesso genera una distorsione nell'accesso al mercato del lavoro, dal momento che i giovani all'estero riescono a concludere il ciclo di studi e di formazione in tempi più brevi e con modalità meno complesse rispetto ai giovani in Italia;

le Istituzioni europee sostengono la necessità di una riduzione degli ostacoli all'ingresso nel mercato del lavoro dei diversi Stati membri;

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie, anche di carattere normativo, per armonizzare la legislazione nazionale a quella degli altri Stati europei, prevedendo una riduzione della durata e della complessità del percorso di studi e di formazione professionale in conformità degli standard europei, consentendo così ai giovani professionisti italiani di concorrere in condizioni di parità con i colleghi europei.

Interrogazioni Parlamentari

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-02874 testo di Mercoledì 9 ottobre 2019, seduta n. 235.

— Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 17 della legge n. 81 del 2017 prevede l'istituzione del «Tavolo tecnico di confronto sul lavoro autonomo» con il compito di «formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo» –:

se il tavolo citato sia stato costituito e sia attualmente operativo e quali siano le modalità di partecipazione con riguardo, in particolare, alla possibilità di adesione degli ordini professionali e dell'Avvocatura, con particolare riferimento all'Organismo congressuale forense.

Risposta scritta pubblicata Giovedì 10 ottobre 2019 nell'allegato al bollettino in Commissione XI (Lavoro)

Con riferimento alla interrogazione dell'Onorevole D'Alessandro relativa alla istituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, ai sensi dell'articolo 17 della legge 81/2017, rappresento quanto segue. Detta norma stabilisce che «Al fine di coordinare e di monitorare gli interventi in materia di lavoro autonomo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo, composto da rappresentanti designati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro e dalle associazioni di settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, con il compito di



formulare proposte e indirizzi operativi in materia di politiche del lavoro autonomo con particolare riferimento a: a) modelli previdenziali; b) modelli di welfare; c) formazione professionale.».

La disposizione ha carattere evidentemente programmatico. Non sono stati previsti infatti termini per la costituzione di detto tavolo, che allo stato non è stato invero istituito né avviato.

Tengo tuttavia a precisare che, al di là dell'attuazione della predetta disposizione, questo Ministero è costantemente coinvolto in momenti di confronto con le diverse organizzazioni di rappresentanza, in relazione a progetti di riforma o ad interventi significativi che possono avere impatto sulle categorie produttive, sui lavoratori o ancora sui pensionati. Fatta questa doverosa precisazione concludo in ogni caso rassicurando circa il fatto che l'odierno atto di sindacato ispettivo vale senz'altro ad attirare l'attenzione sulla necessità di dare attuazione alla predetta norma.

Atto Camera Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-00167

— Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

dal prossimo autunno dovrà diventare operativa la revisione del percorso di accesso alla professione forense attraverso l'applicazione del relativo regolamento attuativo della legge recante la riforma forense, n. 247 del 2012;

tale riforma crea notevoli difficoltà a migliaia di praticanti avvocato che si troverebbero a svolgere l'esame in condizioni notevolmente diverse e più restrittive rispetto agli anni scorsi –:

se il Governo intenda assumere iniziative per procedere ad un ulteriore rinvio dell'applicazione del regolamento relativo alla nuova disciplina dell'esame di Stato al fine di permettere una revisione complessiva della riforma forense stessa.

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 luglio 2018

Con l'atto di sindacato ispettivo in epigrafe indicato, gli Onorevoli interroganti hanno premesso che, dal prossimo autunno, sarà operativa la revisione del percorso di accesso alla professione forense per effetto del decreto ministeriale attuativo della legge 31 dicembre 2012, n. 247, che ha modificato i criteri di accesso alla professione di avvocato, segnalando come la stessa crei notevoli difficoltà ai candidati, i quali dovrebbero svolgere l'esame in condizioni più restrittive rispetto a quanto accaduto in passato. Chiedono, pertanto, se il Governo intenda procedere ad un rinvio dell'entrata in vigore della normativa al fine di permetterne una revisione complessiva.

Il tema in esame è stato oggetto di profonde riflessioni degli operatori del settore, i quali hanno posto l'attenzione sulla assoluta esigenza di garantire che il sistema di accesso alla professione forense sia strutturato in modo tale da consentire di garantire una formazione dei candidati adeguata all'importanza del ruolo e, di conseguenza, da incrementare gli standard qualitativi dell'avvocatura italiana, assicurando, al contempo, la massima professionalità di coloro che saranno incaricati di svolgere l'attività difensiva.

Intendo, pertanto, rassicurare gli Onorevoli interroganti, sottolineando, in proposito, che l'intenzione di questo Dicastero è quella di mettere in discussione ed eventualmente rivedere nel suo complesso



l'impianto normativo in esame, alla prima occasione ovviamente utile, nonché valutare favorevolmente, anche in questo caso, una proroga della sua entrata in vigore, che non sia limitata ad un mero spostamento temporale ma sia finalizzata ad una rivalutazione complessiva della normativa in discussione.

Il Gruppo fa presente che sono state svolte alcune interrogazioni da parte di Parlamentari in ordine alle vicende che hanno riguardato le elezioni dei componenti del CNF; interrogazioni cui il Ministro non ha ancora risposto.

Non essendovi altro i lavori sono chiusi alle ore 11.30.